

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte I

IL SETTORE TECNICO ATTRIBUZIONI, STRUTTURA ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Attribuzioni e funzioni

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto:
 - a) formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento ed inquadramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale;
 - b) organizzazione di corsi a carattere didattico-divulgativo per giovani calciatori, anche con l'istituzione di appositi centri;
 - c) organizzazione di studi e ricerche attraverso l'attività di un'apposita struttura;
 - d) organizzazione e coordinamento dell'attività medica nell'ambito federale in attuazione delle norme federali e inquadramento dei medici che operano nelle società di calcio attraverso l'attività di un'apposita Sezione;
 - e) esercizio del potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;
 - f) gestione del Centro Tecnico Federale secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - g) adozione di ogni altra iniziativa volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica di giuoco del calcio.
2. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi".

Art. 2

Organi e loro attribuzioni

1. Il Settore Tecnico è retto dal Presidente Delegato che ne risponde al Presidente Federale ed al Consiglio Federale.

2. Il Presidente Delegato del Settore Tecnico è nominato per due stagioni sportive dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
3. La definizione dei principi e criteri tecnici per lo sviluppo dell'attività calcistica spetta al Consiglio Direttivo, che viene nominato dal Consiglio Federale per due stagioni sportive.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Delegato al Settore Tecnico ed é formato da altri quindici componenti così nominati dal Consiglio Federale:
 - a) sei componenti nominati per riconosciuta specifica professionalità ed esperienze nelle materie attinenti alle funzioni del Settore Tecnico;
 - b) tre componenti nominati rispettivamente su designazione uno della Lega Nazionale Professionisti, uno della Lega Professionisti Serie C e uno della Lega Nazionale Dilettanti;
 - c) due componenti nominati su designazione uno dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e uno dall'Associazione Italiana Arbitri;
 - d) tre componenti nominati su una designazione ciascuna delle Associazioni di Categoria degli Allenatori, dei Calciatori, dei Medici;
 - e) dal Commissario Tecnico della Squadra Nazionale A.
5. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Federale nomina, sentito il Presidente Delegato al Settore Tecnico, un Vice-Presidente e tre membri del Comitato Esecutivo.
6. Il Consiglio Direttivo assume le decisioni e le iniziative per l'attuazione delle attribuzioni previste dall'art. 1 del presente Regolamento.
7. Il Presidente convoca periodicamente il Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai suoi componenti.
8. Su invito del Presidente possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo rappresentanti di altri organi federali o di Associazioni riconosciute dalla F.I.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.
9. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre membri del Consiglio Direttivo.
10. Il Comitato Esecutivo ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile. Il Comitato Esecutivo esercita inoltre le funzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.
11. Per particolari ed urgenti motivi il Presidente Delegato può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi.

Art. 3

Programmazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali del Settore il Consiglio Direttivo definisce ogni anno il programma di attività con i relativi oneri e lo comunica al Consiglio Federale per l'approvazione. Il Presidente del Settore presenta semestralmente al Presidente della F.I.G.C. una relazione sullo stato dell'attuazione del programma.
2. All'impiego delle somme destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 4

Organizzazione del Settore

1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è organizzato in:
 - a) Uffici di Segreteria;
 - b) Centro Studi e Ricerche;
 - c) Sezione per la Formazione e l'Istruzione Tecnica;
 - d) Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico;
 - e) Sezione Medica.

Art. 5

Uffici di Segreteria

1. Il Segretario, prescelto tra i dirigenti del C.O.N.I. e della F.I.G.C. in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ed in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C., è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Delegato, sentito il Consiglio Direttivo.
2. Al Segretario può essere affiancato un Vice-Segretario, nominato anch'esso dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Delegato, sentito il Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario dirige gli Uffici di Segreteria e svolge anche le funzioni di Direttore del Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi".
4. Il Segretario assiste, al fine della redazione dei verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore.
5. Agli Uffici di Segreteria è demandato il funzionamento amministrativo del Settore Tecnico e del Centro Federale "L. Ridolfi".
6. Il personale addetto agli Uffici di Segreteria è composto da personale appartenente agli organici del C.O.N.I. ed iscritto nei ruoli della F.I.G.C. in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C. e al Segretario del Settore Tecnico secondo le leggi e i regolamenti del C.O.N.I..
7. Il Settore può inoltre avvalersi di consulenti e collaboratori nominati dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 6

Centro Studi e Ricerche

1. Il Centro Studi e Ricerche è preposto alle ricerche di base e specialistiche sul fenomeno calcistico nelle sue componenti tecniche, biomediche, psicologiche, pedagogiche, metodologiche sotto il profilo individuale, di squadra e sociale.
2. Il Centro Studi e Ricerche può fornire alle Sezioni competenti le indicazioni didattiche per la formazione professionale dei tecnici di ogni categoria.
3. Realizza programmi di formazione culturale anche attraverso la redazione e la diffusione di specifiche pubblicazioni destinate alle diverse categorie di operatori.
4. Promuove attività storico-documentale.
5. Effettua studi e ricerche sulle materie che gli sono espressamente demandate dal Consiglio Federale.
6. Promuove la realizzazione di convegni e seminari sugli argomenti di cui ai punti precedenti.
7. L'organico del Centro Studi e Ricerche è approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 7

Sezione per la Formazione e l'Istruzione Tecnica

1. La Sezione per la Formazione e l'Istruzione Tecnica cura la formazione professionale a carattere specialistico dei tecnici di ogni ordine e grado mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. Tali corsi, a svolgimento anche periodico, comportano l'obbligo di frequenza.
2. L'organico della Sezione è approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 8

Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico

1. La Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico definisce, in collaborazione con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, gli indirizzi tecnici per le attività giovanili in ambito federale, societario e scolastico, anche a mezzo di istruttori federali.
2. La Sezione cura la formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento degli istruttori e degli insegnanti di educazione fisica preposti a tale attività, avvalendosi, ove necessario, delle strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. Formula criteri sui programmi e sulle metodologie e indica le attrezzature per ogni tipo di attività nelle fasi didattica, formativa, precompetitiva e competitiva.
4. Cura, d'intesa con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il controllo ed il coordinamento tecnico dei Centri Addestramento allo Sport Calcio (C.A.S.) e delle Scuole di Calcio delle quali stabilisce i requisiti per il riconoscimento federale.
5. Cura l'organizzazione dei corsi previsti dall'art. 1 lettera b) del presente Regolamento.
6. Formula gli indirizzi tecnico-didattici per la migliore realizzazione del calcio nella scuola.
7. L'organico della Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico è approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art.9

Sezione Medica

1. La Sezione Medica assolve compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla F.I.G.C..
2. La Sezione Medica sovrintende a tutta l'Organizzazione sanitaria della F.I.G.C., operando in base ad un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo del Settore ed approvato dal Consiglio Federale. Emanava norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali e del personale paramedico in forza presso le società.
3. Il responsabile ed i componenti della Sezione Medica sono nominati dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 10

Interventi del Settore nell'attività tecnico-agonistica

1. Il Settore definisce le direttive di carattere tecnico alle quali devono uniformarsi le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nell'ambito delle loro competenze.
2. Il Settore, avvalendosi di propri tecnici, segue l'attività dei tecnici che operano presso le società allo scopo di verificare l'attuazione dei programmi e degli orientamenti espressi dal Settore stesso.
3. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le società sono tenute ad assicurare al Settore Tecnico ogni forma di collaborazione.
4. Il Settore Tecnico può, in particolare, proporre al Presidente della F.I.G.C., alle Leghe ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Rapporti con le Leghe e con gli altri Settori

1. Il Settore Tecnico collabora con le Leghe e con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. nelle attività inerenti le sue attribuzioni ed allo scopo può avvalersi di Delegati Tecnici, nominati dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, presso i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e presso i Comitati Regionali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché dei tecnici di società e di consulenti.

Art. 12

Tecnici Federali del Settore Tecnico

1. Il Settore Tecnico, per la realizzazione dei suoi programmi, si avvale di Tecnici Federali e di collaboratori assunti dal Presidente della F.I.G.C., sentito il Presidente del Settore.